

Intervento 6.4.1 - Sostegno alla diversificazione e multifunzionalità nelle aziende agricole

Sottomisura:

6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'intervento agisce sul fabbisogno F4, in quanto contribuisce ad aumentare la competitività e redditività globale e l'orientamento al mercato delle aziende agricole attraverso la diversificazione delle attività e lo sviluppo della multifunzionalità.

L'intervento, per il proprio contributo che può apportare all'affermarsi delle attività legate all'agricoltura sociale (servizi sociali, socio-sanitari, servizi educativi), contribuisce al rafforzamento del sistema economico relativo ai servizi all'interno delle aree rurali, agendo contemporaneamente a favore del fabbisogno F22 (diversificazione del sistema produttivo rurale) e F23 (allestimento e migliore gestione dei servizi pubblici locali).

In coerenza con i contenuti e gli obiettivi dell'Accordo di Partenariato, l'intervento sostiene lo sviluppo sul territorio regionale dell'agricoltura sociale (attività che è oggi scarsamente presente e diffusa).

Con l'obiettivo di sviluppare nuovi prodotti e nuove funzioni d'uso, l'intervento sostiene la trasformazione e/o vendita di prodotti non appartenenti ai prodotti di cui all'allegato I del Trattato (prodotti per la cura del corpo, compost, resine, coloranti naturali, prodotti forestali).

L'intervento sostiene anche il miglioramento e l'innovazione dei servizi al turismo rurale, al fine di cogliere le opportunità di sviluppo offerte dal mercato in termini di trend crescenti di specifiche tematiche del turismo rurale (turismo eco-sostenibile, enogastronomico, enologico, ambientale, didattico, culturale, sportivo, esperienziale, benessere e cura del corpo con prodotti naturali ottenuti in azienda) e di migliorare la capacità di risposta alle esigenze del "nuovo turista".

Con l'obiettivo di sfruttare le opportunità offerte dagli investimenti infrastrutturali nella banda larga e ultra-larga il sostegno è concentrato verso quelle attività (sia nella produzione di beni che di servizi) che sviluppino o utilizzino soluzioni ITC, ossia adottano tecnologie digitali come elemento abilitante di nuovi processi produttivi di beni e/o servizi.

L'intervento sostiene gli obiettivi della Focus Area 2A, in quanto favorisce lo sviluppo della multifunzionalità aziendale quale fattore che consente di aumentare la competitività e la redditività globali delle aziende agricole ed il migliore posizionamento sul mercato delle stesse, ampliandone la gamma di servizi/prodotti offerti. Allo stesso tempo, considerando l'importanza strategica dell'agricoltura sociale sui territori rurali, contribuisce indirettamente agli obiettivi della Focus Area 6A, nei termini in cui è grado di aumentare la diversificazione economica delle aree rurali ed aumentare le occasioni di lavoro in tali aree.

Con riferimento ai temi trasversali dello sviluppo rurale, essa è in grado di contribuire all'obiettivo **ambiente** in funzione della sua potenzialità di sviluppare e diffondere, principalmente attraverso i servizi didattici/educativi, una cultura rispettosa dell'ambiente, della biodiversità e dei territori. E' inoltre in grado di agire positivamente sull'**innovazione** delle aree rurali, in quanto in grado di stimolare e sostenere lo sviluppo di formule innovative di cooperazione tra il settore agricolo e le pubbliche

amministrazioni, per la fornitura di servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.. Ed allo stesso tempo sostiene la produzione/commercializzazione di nuovi prodotti “non agricoli” ad elevato contenuto di innovazione in termini di funzioni d’uso e di utilizzo di nuove materie prime (coloranti naturali, resine naturali, prodotti naturali per la cura del corpo, prodotti forestali). E, prioritizzando gli interventi verso quelli che sono maggiormente in grado di sviluppare usi nuovi delle tecnologie ITC, è in grado di contribuire alla diffusione dell’utilizzo di tali tecnologie nelle aree rurali.

Per tali finalità, essa sostiene lo sviluppo di attività remunerative connesse alle attività agricole dell’azienda, quali:

- fattorie sociali (agricoltura sociale);
- fattorie didattiche (servizi educativi);
- piccoli impianti di trasformazione e/o spazi aziendali per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell’allegato I del Trattato (a prescindere dall’input).
- agriturismi.

Le tipologie di investimento che vengono sostenute sono le seguenti:

- investimenti per l’allestimento di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali in fattoria (assistenza all’infanzia, agrinido, assistenza agli anziani, assistenza sanitaria e alle persone con disabilità, fattorie didattiche)
- investimenti per la realizzazione di piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell’allegato I del Trattato (a prescindere dall’input);
- Investimenti nell’azienda agricola volti a qualificare l’offerta turistica finalizzata ad ottenere un aumento della qualità dei servizi offerti ed un miglioramento della capacità delle aziende di aumentare il numero degli ospiti e soprattutto la loro permanenza;
- Investimenti nell’azienda agricola finalizzati ad arricchire la proposta di ospitalità rurale con particolare riguardo alla conoscenza sotto il profilo turistico, del mondo agricolo e del territorio rurale, proponendo la scoperta e la riscoperta della cultura enogastronomica regionale, delle bellezze ambientali del territorio del patrimonio storico ed architettonico locale.

Sono esclusi gli investimenti inerenti l’attività di contoterzismo.

8.2.6.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi pubblici in conto capitale calcolati in percentuale sui costi totali delle spese ammissibili.

I beneficiari del sostegno agli investimenti, conformemente alle disposizioni previste all’art. 63 del Regolamento (UE) 1305/2013 ed all’articolo 45(4) del Regolamento (UE) 1305/2013, possono chiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell’aiuto pubblico per l’investimento, nel rispetto delle condizioni di cui ai precedenti articoli, ed il cui contenuto delle condizioni è riportato nel paragrafo 8.1 del PSR.

8.2.6.3.3.3. Collegamenti con altre normative

D.Lgs n. 228 del 18 maggio 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma di legge 5 marzo 2001, n. 57.

D. Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 “Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrazioni in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

Legge Regionale n. 14 del 30 aprile 2009 “Nuova disciplina per l’esercizio dell’attività agrituristica, didattica e sociale nelle aziende agricole”.

Regolamento (UE) 1407/2013 (*de minimis*).

Beneficiari

Agricoltori

Costi ammissibili

I costi ammissibili sono individuati ai sensi di quanto disposto all’art. 65 e 69 del Reg. (UE) 1303/2013 ed agli art. 45, 60 e 61 del Reg. (UE) 1305/2013.

I costi ammissibili sono i seguenti:

- investimenti per il miglioramento di beni immobili;
- acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature;
- spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b), come onorari per professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 9% della spesa totale ammissibile dell’intervento agevolato;
- investimenti immateriali per l’acquisizione di programmi informatici strettamente collegati all’intervento.

I “contributi in natura” sotto forma di fornitura di opere, beni e servizi, per i quali non avviene un pagamento e non sono supportati da fatture ed altri titoli di spesa, possono essere considerati ammissibili se vengono rispettate tutte le condizioni previste all’articolo 69(1) del Regolamento (UE) 1303/2013 e riportate nella sezione 8.1 del PSR .

Non sono ammissibili spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Sono esclusi gli investimenti inerenti l’attività di contoterzismo.

Sono ammissibili a contributo soltanto le spese sostenute per interventi decisi dall’Autorità di gestione, secondo i criteri di selezione individuati nel rispetto dell’articolo 49 del Regolamento (UE) 1305/2013 e

stabiliti per ogni singola operazione del PSR.

8.2.6.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

La domanda di sostegno deve essere presentata da un'impresa agricola in possesso dei seguenti requisiti:

essere regolarmente iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio competente;
nel caso di imprese agricole costituite in forma di società di capitali, l'attività agricola deve essere esercitata, per come risultante dall'atto societario, in forma esclusiva.

Non sono ammissibili gli interventi aventi ad oggetto beni immobili di pertinenza dell'attività agricola ricadenti in aree diverse da quelle a destinazione agricola.

Costituiscono impegni in fase di attuazione, da parte dell'impresa agricola beneficiaria:

essere iscritto alla Camera di Commercio competente, per la specifica attività oggetto del programma di investimenti presentato (agriturismo, fattoria didattica, fattoria sociale), entro la data di chiusura del programma di investimenti agevolato;

La domanda di aiuto deve essere corredata dalla documentazione prevista dal bando di selezione e deve riferirsi a programmi di investimento non ancora avviati ed a spese non ancora sostenute alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Deve essere prodotto un piano di sviluppo aziendale o business plan ed un correlato piano degli investimenti, organico e funzionale, che illustri ed argomenti, almeno:

la situazione iniziale dell'azienda agricola;
la descrizione dell'attività proposta e del progetto imprenditoriale per lo sviluppo dell'attività di impresa, con la definizione delle tappe essenziali e degli obiettivi di sviluppo;
i nuovi prodotti/servizi implementati ed offerti;
l'analisi del mercato e relative strategie di intervento;
gli aspetti tecnici;
gli aspetti di sostenibilità ambientale;
gli aspetti economico-finanziari.

Per garantire la coerenza con quanto indicato nell'Accordo di Partenariato, l'intervento viene attivato nelle aree rurali classificate come "C" e "D" dal Programma.

Costituiscono impegni in fase di attuazione del beneficiario:

mantenere i requisiti soggettivi per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
non distogliere dal ciclo di produzione aziendale i beni oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso per la realizzazione dell'intervento;
non modificare la destinazione d'uso degli immobili oggetto del programma di investimenti agevolato per almeno 5 anni a decorrere dall'erogazione del saldo finale del contributo concesso

per la realizzazione dell'intervento.

Nel rispetto dell'articolo 45(1) del Regolamento (UE) 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno e preceduta da una valutazione dell'impatto ambientale. Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

8.2.6.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi che saranno posti alla base della definizione dei singoli criteri di valutazione delle domande di aiuto devono garantire il rispetto e l'operatività dei dispositivi di cui all'art. 62 del Reg. (UE) 1305/2013 in termini di verificabilità e controllabilità delle misure, per l'operazione in descrizione sono riferiti:

alla corrispondenza tra l'intervento e gli obiettivi che l'operazione si prefigge di raggiungere all'interno della specifica Focus Area 2A nella quale è programmata;

alla localizzazione dell'intervento nelle aree rurali classificate come "D" dal Programma;

alla tipologia di intervento, sarà data priorità agli interventi finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura sociale ed alla produzione/vendita di beni non compresi nell'allegato 1 del trattato che dimostrano il maggiore collegamento con gli investimenti infrastrutturali banda larga e banda ultra-larga (attraverso l'adozione di tecnologie digitali come elemento abilitante di nuovi processi) e l'innovazione del servizio/prodotto, in termini di nuove funzioni d'uso/nuove modalità di erogazione (tale principio assumerà un peso più consistente).

alla maggiore creazione di valore aggiunto;

alla maggiore creazione di nuovi posti di lavoro;

specificatamente per gli investimenti per la creazione e lo sviluppo dell'ospitalità agrituristica, ivi compreso l'agricampeggio, alla localizzazione dell'iniziativa in aree a maggiore attrattività turistica, aree Natura 2000, aree protette, aree ad elevato valore naturalistico, individuate come prioritarie dagli strumenti programmatori adottati dalla Regione Calabria;

specificatamente per gli investimenti per l'allestimento di spazi aziendali attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche e/o sociali in fattoria, alla presenza di accordi di collaborazione per la costituzione di reti di servizi locali che coinvolgono servizi socio-sanitari, istituzioni scolastiche e terzo settore.

Una soglia minima di punteggio al di sotto della quale le domande di aiuto non potranno essere finanziate garantirà il livello minimo richiesto agli interventi in termini di qualità e capacità di raggiungere i risultati previsti dal tipo di intervento.

8.2.6.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto sarà concesso in regime "*de minimis*" - Regolamento (UE) 1407/2013 nella misura percentuale del 50% sulle spese ammissibili sostenute.

8.2.6.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.3.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

I rischi inerenti l'attuazione dell'intervento sono stati identificati dall'Autorità di Gestione e dell'Organismo pagatore, in esito all'analisi sulle condizioni della misura, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore.

Dall'esame condotto sugli elementi critici di rischio (ECR) indicati alla Sezione 18.1 del Programma sono stati rilevati i seguenti rischi.

Un rischio basso connesso alla valutazione del progetto in fase di ammissibilità della domanda ivi incluso il rischio di impatto ambientale dell'investimento (ECR1).

Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla ragionevolezza dei costi ed in particolare per l'acquisto di attrezzature e beni strumentali e per i contributi in natura (ECR2).

Un rischio moderato viene rilevato rispetto alla correttezza delle domande di pagamento, per la numerosità e complessità di documentazione da presentare rispetto al corretto caricamento della domanda di pagamento nel sistema informatico (ECR8).

Un rischio moderato viene rilevato rispetto al metodo di controllo e della tempistica da utilizzare per verificare il rispetto degli impegni (ex post) da raggiungere quale obiettivo della realizzazione dei programmi di investimento ed i quali hanno determinato l'assegnazione di priorità e, quindi, di punteggio, (maggiore valore aggiunto, maggiore occupazione) nonché gli adempimenti destinati a garantire la stabilità degli investimenti (destinazione d'uso degli immobili oggetto di intervento) ed all'efficacia dei controlli "in loco" per la verifica dell'effettiva realizzazione degli investimenti (controllo dei controllori) (ECR3).

Un rischio moderato viene rilevato rispetto all'efficacia dei controlli in loco - "controllo dei controllori" - in relazione all'adeguatezza degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'esecuzione dei controlli e l'omogeneità degli stessi (ECR3).

8.2.6.3.3.9.2. *Misure di attenuazione*

I rischi rilevati al punto precedente possono essere oggetto di azioni di mitigazione nella fase di attuazione del PSR.

Il rischio ECR1 può essere mitigato attraverso la predisposizione di modelli per la presentazione della domanda di sostegno nei quali vengono esplicitati con chiarezza le informazioni che devono essere prodotte per consentire la valutazione del programma di investimenti. In sede di valutazione della domanda di aiuto sarà verificato se gli interventi ricadono tra le fattispecie che sono soggette obbligatoriamente alla procedura di valutazione ambientale.

Il rischio ECR2 può essere mitigato attraverso la definizione di procedure dettagliate sull'ammissibilità ed il rimborso delle spese sulla base di procedure dettagliate ed atte a garantire la ragionevolezza dei costi ai fini di ridurre la possibilità di errore da parte dell'istruttore. In particolare sarà codificata una check-list e relative linee guida che il valutatore dovrà utilizzare nell'esame della documentazione giustificativa prodotta. Per quanto attiene ai "contributi in natura", viene previsto di far optare per tale modalità al momento della domanda di aiuto, corredando la domanda di una relazione tecnico-economica posta alla base della giustificazione della spesa che deve dimostrare la sussistenza delle seguenti condizioni: i lavori/forniture devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione del beneficiario e non devono essere collegati a misure di ingegneria finanziaria; il loro valore deve essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente; se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato, delle normali tariffe in vigore.

Il rischio ECR8 può essere mitigato attraverso la redazione ed aggiornamento, alla luce delle attività di controllo e di audit, di un manuale delle procedure per la presentazione delle domande di pagamento che contiene, per ciascuna tipologia di spesa, l'indicazione precisa della documentazione da produrre; le modalità di compilazione delle domande di pagamento sul sistema informatico, indicando le procedure corrette da seguire ed anche gli errori più frequenti che vengono registrati; le sanzioni applicabili alle irregolarità che possono registrarsi. Il Manuale sarà tenuto in costante aggiornamento per tenere in debito conto dei risultati delle attività di controllo e delle attività di audit.

Le categorie di rischio ECR3 possono essere mitigate attraverso la precisa indicazione sul bando pubblico di selezione delle modalità di controllo (quale documentazione sarà utilizzata acquista per verificare il singolo impegno assunto in sede di presentazione della domanda) e la relativa tempistica entro il quale tale impegno assunto dovrà essere raggiunto (precisando la definizione della data di entrata in funzione del programma di investimenti e del numero di mesi a partire da tale data dovrà essere raggiunto l'obiettivo dichiarato). Inoltre, contribuisce a mitigare il rischio segnalato (controllo dei controllori) la predisposizione di un apposito format e relativo manuale d'uso dettagliato, da utilizzare per la conduzione dei controlli in loco (cosa, come e quando controllare) e registrare l'esito dei controlli. Il manuale sarà tenuto in continuo aggiornamento. Per quanto attiene specificatamente il controllo degli impegni da rispettare a seguito della realizzazione dell'intervento sostenuto con l'aiuto pubblico (valore aggiunto, occupazione, stabilità dell'intervento), essi sono garantiti da controlli in loco "a campione" nell'arco del periodo dell'impegno e/o in concomitanza con lo scadere dell'impegno stesso.

8.2.6.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

Le azioni di mitigazione adottate o che si prevede di adottare per limitare le criticità, fanno ritenere il livello di rischio basso per questa Misura in quanto agiscono positivamente:

- sulla riduzione degli errori commessi dall'amministrazione e/o dai beneficiari;
- sulla maggior ragionevolezza dei costi;
- sulla maggiore definizione degli obiettivi attesi dalla realizzazione degli investimenti sostenuti.

I criteri di selezione, basati sui principi espressi nelle schede degli interventi della Misura, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art.74 del Reg. (UE) 1305/2013.

Da tale valutazione ex-ante la misura risulta verificabile e controllabile. Verrà in ogni caso fatta una valutazione degli esiti operativi nel corso della fase di gestione.

8.2.6.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente per l'intervento.

8.2.6.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l'intervento.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente per l'intervento.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente per l'intervento.

Sintesi dei requisiti del Piano aziendale

Non pertinente per l'intervento

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente per l'intervento.

Settori di diversificazione interessati

Ai fini dell'attuazione del presente intervento, i settori di diversificazione dell'attività agricola sono i seguenti:

agricoltura sociale,
fattorie didattiche,
piccoli impianti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti aziendali non compresi nell'allegato I del Trattato (a prescindere dall'input)
agriturismo..

